



DISCIPLINARE DI INCARICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D. LGS. N. 81/2008 PER IL COMUNE DI ARADEO.

L’anno duemilaventitré, il giorno ____, del mese di ____, nella Residenza Municipale di Aradeo, tra il Comune di Aradeo, rappresentato dal Dr. Giuseppe Caggia in qualità di Responsabile dell’Area “1” – Amministrativa, Affari Generali e Istituzionali e il Dr. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____;

PREMESSO:

- Che con determinazione n. ____ del ____ è stato approvato un avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di Medico del lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
- Che con con determinazione n. ____ del ____ è stato approvato il verbale di presa d’atto dell’esito della selezione e si è stabilito di affidare l’incarico di Medico Competente al Dr. _____, regolamentato dalle disposizioni del presente disciplinare e, per quanto non espressamente previsto, dalle leggi vigenti in materia;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il presente disciplinare è finalizzato ad ottemperare ai compiti e agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

ART. 2

L’incarico è subordinato alle condizioni del presente disciplinare; è affidato dall’Amministrazione e dal Professionista accettato.

ART. 3

Il Dr. _____, in qualità di Medico competente, assume i seguenti obblighi (art. 25 del D. Lgs. n. 81/2008):

- a) Collabora con il Datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità di organizzazione del lavoro. Collabora, inoltre, alla

attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;

- b) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR – Regolamento Europeo n. 2016/679 e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy, per almeno 10 anni;
- f) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce, altresì, a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- k) Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’art 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 4

L'Ente si impegna a fornire i locali e lo strumentario minimo ove poter eseguire le visite mediche e ove tenere, secondo la normativa di legge vigente, gli atti relativi ai singoli lavoratori.

Qualora l'Ente non possa provvedere a fornire i locali, il professionista provvederà a sua cura e spese a reperire idoneo studio medico sito in Aradeo ove effettuare le visite, fermo restando l'obbligo del Comune di mettere a disposizione idoneo luogo ove custodire, secondo la normativa vigente, gli atti relativi ai singoli lavoratori.

ART. 5

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro, con preferenza per quelli convenzionati con il SSN.

ART. 6

Il Medico Competente è tenuto a presentare con cadenza trimestrale idonea relazione sull'attività svolta.

ART. 7

Le spettanze per le prestazioni del professionista verranno regolate sulla base di un compenso annuale di € 2.500,00 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, comprensivo di rimborso spese e IVA come per legge.

ART. 8

L'incarico ha durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare.

ART. 9

Il recesso dell'incarico da parte del Medico Competente comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, fermo restando l'eventuale rivalsa dell'Ente per i danni provocati.

Qualora il recesso fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al professionista un compenso parziale commisurato all'importo pattuito.

ART. 10

Tutte le controversie che possono insorgere in relazione all'esecuzione dell'incarico in argomento sono devolute alla giurisdizione del Tribunale civile di Lecce, in funzione di Giudice del lavoro.

ART. 11

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

ART. 12

L'incaricato del servizio si impegna a mantenere la riservatezza sui dati, le informazioni e i documenti di cui abbia conoscenza, possesso o detenzione, diretta o indiretta, nello svolgimento del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal d. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal GDPR – Reg. UE 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto

Aradeo, addì ____/____/____

Il Professionista

Il Responsabile dell'Area "1"

Dr. Giuseppe Caggia